

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2005 DELLA COMMISSIONE**

**del'8 settembre 2005**

**che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8)

Modificato da:

► **M1**

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione del 3 giugno 2015

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

L 137

1

4.6.2015



**REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2005 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 settembre 2005**

**che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di  
additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni sali di iodio, che sono additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono stati autorizzati in virtù della direttiva 70/524/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 96/7/CE <sup>(3)</sup> della Commissione. Tali additivi sono stati notificati come prodotti esistenti in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sono oggetto di verifiche e di procedure a norma di detta disposizione.
- (2) Il tenore massimo dell'oligoelemento Iodio-I attualmente autorizzato nei mangimi è pari a 4 ppm per gli equini, 20 ppm per i pesci e 10 ppm per altre specie o categorie di animali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «Autorità») in merito alla conformità di un'autorizzazione alle condizioni stabilite da tale regolamento.
- (4) La Commissione ha chiesto all'Autorità di valutare il fabbisogno fisiologico di iodio delle diverse specie animali di cui alla direttiva 70/524/CEE e di fornire un parere sugli effetti negativi che lo iodio, utilizzato ai tenori attualmente autorizzati, può avere sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente. A seguito di tale richiesta, il 25 gennaio 2005, l'Autorità ha emesso un parere sull'impiego dello iodio nell'alimentazione degli animali.
- (5) Secondo le conclusioni del parere dell'Autorità, nello scenario più sfavorevole i modelli di calcolo relativi a latte e uova, basati sul tenore massimo di iodio attualmente autorizzato nei mangimi, indicano che potrebbe essere superata la soglia massima per adulti e adolescenti.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(3)</sup> GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45.

**▼B**

- (6) Il tenore massimo di Iodio-I nei mangimi destinati a questi due tipi di produzione, ossia alle vacche da latte e alle galline ovaiole, va pertanto abbassato al fine di ridurre il rischio di effetti nocivi sulla salute umana.
- (7) Occorre prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per permettere di esaurire, alle precedenti condizioni stabilite conformemente alla direttiva 70/524/CEE, le attuali scorte di mangimi.
- (8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le altre condizioni di autorizzazione degli additivi E2 Iodio-I appartenenti al gruppo degli oligoelementi di cui alla direttiva 70/524/CEE, i tenori massimi dell'elemento in mg/kg di alimento completo sono sostituiti da quelli definiti nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

## ALLEGATO

| Numero CE | Elemento | Additivo                    | Denominazione chimica e descrizione                  | Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | Altre disposizioni | Periodo di autorizzazione |
|-----------|----------|-----------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|
| E2        | Iodio-I  | Iodato di calcio, esaidrato | $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | Equidi: 4 (in totale)   | —                  | a tempo indeterminato     |
|           |          | ▶ <u>M1</u> ————— ◀         |  | Vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale)  |                    |                           |
|           |          | Ioduro di sodio             | NaI  | Pesci: 20 (in totale)   |                    |                           |
|           |          | ▶ <u>M1</u> ————— ◀         |  | Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)   |                    |                           |